

**ATTO N. 584**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*dei Consiglieri FIORONI, PASTORELLI, PEPPUCCI, CARISSIMI, RONDINI,  
MANCINI e NICCHI*


***“ULTERIORI INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA L.R. 09/04/2015, N. 11 (TESTO UNICO  
IN MATERIA DI SANITA' E SERVIZI SOCIALI)”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali*

*il 30/11/2020*

*Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 01/12/2020*



Gruppo Lega Umbria

**Proposta di legge concernente: "Ulteriori integrazioni e modificazioni alla l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)".**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'epoca che stiamo vivendo, fra crisi economica e pandemia, induce ad una riflessione veloce e globale su temi che già occupavano una posizione importante nell'agenda politica della regione, del Paese e del panorama internazionale, ma ora diventano di straordinaria coerenza: il virus sta fungendo da elemento catalizzatore e acceleratore del cambiamento, rendendo immediati e manifesti fenomeni che fino a pochi mesi addietro si stavano soltanto profilando all'orizzonte.

Difficoltà che si andavano prefigurando in modo ancora graduale e indefinito, di colpo sono apparse in tutta la loro gravità e nitidezza; problemi che si pensava di dover gestire nell'arco dei prossimi decenni, improvvisamente sono diventati nodi da sciogliere nell'arco di poche settimane. Il tema della sostenibilità diventa ormai cruciale, così come insito già negli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile.

Sostenibilità ambientale, innanzitutto, per il rispetto e per la tutela del pianeta che ci ospita. Sostenibilità economica, poi, per un sistema capace di generare una crescita duratura di ricchezza e del lavoro. Sostenibilità sociale, infine, che consenta di porre rimedio alle disuguaglianze e favorisca lo sviluppo della collettività nel suo insieme.

Per affrontare la sfida di una società post Covid, sarà necessario ricostruire un modello di Welfare che dovrà porsi il problema di percorsi virtuosi, innovativi ed inediti di protezione, promozione ed empowerment sociale e familiare idonei a garantire la sostenibilità dei costi e a diventare volano di sviluppo. Sarà necessario un Welfare nel quale le risorse disponibili siano rigenerabili, le persone responsabilizzate a farsi carico dei problemi della comunità al fine di aumentare il rendimento degli interventi con il totale superamento dell'assistenzialismo.

In tutto ciò un ruolo fondamentale ha e dovrà avere la famiglia come attore sociale strategico e soggetto a valenza pubblica che genera valore per tutta la società. Nel riconoscere e promuovere il ruolo della famiglia, la società gioca la sua stessa sopravvivenza.

Occorre riconoscere e valorizzare le dinamiche familiari laddove tramite la crescita e l'educazione dei figli, l'attività di cure dei familiari, le funzioni di ammortizzatore sociale e tutte le attività di contorno, contribuiscono significativamente alla produzione di ricchezza del Paese: è un legame inscindibile quello che lega benessere della famiglia e sviluppo della società. Famiglia vuol dire tessitura di legami, solidarietà intergenerazionale, rapporto di prossimità, parentela e vicinanza, dimensioni che consentono il rafforzamento della coesione comunitaria.

La famiglia è anche una cellula economica fondamentale, centro di redistribuzione del reddito e delle rendite, ammortizzatore economico in caso di disoccupazione, luogo in cui si educano le nuove generazioni sui temi dello sviluppo sostenibile, ed è soprattutto generatore di capitale sociale, tutelando i deboli, prevenendo l'abbandono scolastico, promuovendo la partecipazione e la socializzazione dei figli. Le politiche familiari, quelle di reale sostegno strutturato e strutturale, possono produrre pertanto effetti sia sulla disoccupazione, che sulla sfida demografica e possono essere decisive nell'affrontare e nel prevenire la povertà e l'esclusione sociale.

L'Umbria affronta sfide importanti per ripartire con slancio sotto ogni punto di vista, a cominciare da un PIL già fortemente compromesso ed un tessuto economico da ricucire. Ma il problema più grande per la nostra Regione è il calo demografico: una perdurante sproporzione fra decessi e nuovi nati e una tendenza dei giovani a cercare altrove una possibilità di "fare famiglia e trovare lavoro". I nostri borghi perdono abitanti, così come le grandi città e la popolazione invecchia, aumentando le aspettative di vita per uomini e donne e aumentando le cronicità e le necessità assistenziali.

Le dinamiche demografiche saranno uno dei fattori cruciali dell'economia e lo stesso sviluppo dell'Umbria dipenderà non solo dalle politiche economiche, ma anche da quelle sul benessere



**Gruppo Lega Umbria**

familiare, che aiutano a mantenere le persone sul territorio e sanno innescare dinamiche equilibrate con rapporti sostenibili fra giovani e anziani.

Per le finalità testè indicate si propone quindi un'imponente modifica della l.r. 11/2015 (Testo unico sanità e servizi sociali) nella parte riguardante le Politiche per le famiglie.

Di seguito alcune delle principali modifiche:

- L'intervento specifico e puntuale fatto sul testo normativo per declinare i principi e dunque gli obiettivi che la Regione intende perseguire nelle proprie politiche per la famiglia, con una connotazione importante data alla genitorialità, alla natalità, all'informazione e alla formazione delle coppie, alla tutela dei minori, al sostegno dell'Associazionismo familiare, nonché al sostegno alla famiglia nel proprio progetto di vita.

- Si consolida il sostegno alla natalità, gli interventi a favore delle famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati e il diritto all'affido condiviso con la tutela del minore e dei diritti di entrambi i genitori. Si implementa poi il ruolo della mediazione familiare affinché la Regione possa renderla fruibile ed efficace sul territorio.

- Vengono previsti l'implementazione e il rafforzamento del ruolo dei consultori che possono coinvolgere anche le associazioni del territorio al fine di diffondere informazioni volte alla diffusione della genitorialità e della maternità consapevole, e dei termini per l'adozione e l'affidamento di un minore.

- Si introduce il fondamentale riconoscimento per il ruolo ed il lavoro del care-giver familiare (colei o colui che si prendono cura all'interno della famiglia di persona non autosufficiente), prevedendo una serie di azioni per la formazione, il sostegno, il coinvolgimento e il supporto di questa figura indispensabile nell'organizzazione familiare.

- Si propone la creazione di sportelli per la famiglia che funzionino da consulenza e supporto per le famiglie in merito a tutte le normative vigenti, nonché per servizi e facilitazioni a livello nazionale e regionale. Si tratta di front office che consolidino la rete di tutti i protagonisti delle azioni rivolte ai nuclei familiari.

- Si prevedono infine: l'istituzione dell'Agenzia Regionale della Famiglia, avente un ruolo di monitoraggio e coordinamento di tutte le azioni a sostegno delle politiche familiari, presso l'assessorato competente in materia di sanità e welfare e l'istituzione della Giornata regionale della Famiglia.

#### **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

*Di seguito per ogni articolo della proposta di legge in esame si illustra sinteticamente l'intervento e si evidenzia se la nuova norma ha effetti finanziari (nuove o maggiori spese o minori entrate o neutralità finanziaria sul bilancio regionale).*

La proposta di legge modifica ed integra il Capo I del Titolo IV (Politiche per le famiglie) della legge 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali).

**L'articolo 1** sostituisce interamente l'articolo 296 (*Riconoscimento e valorizzazione delle famiglie*) ed il contenuto individua i principi, le finalità e gli obiettivi del Capo I del Titolo IV (ex l.r. Politiche per la famiglia) individuando la famiglia come nucleo fondante della società e promuovendo la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno alle politiche familiari. Tra i principi si annoverano inoltre la sussidiarietà tramite il coinvolgimento del terzo settore e dell'associazionismo familiare. Tra gli obiettivi: sostenere le funzioni della famiglia e promuovere la formazione di nuovi nuclei familiari; rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite prevenendo le situazioni di disagio povertà ed esclusione sociale; tutelare la vita fin dal concepimento offrendo alle famiglie sostegni economici; riconoscere il valore sociale delle reti delle famiglie; promuovere sportelli informativi, favorire la cultura dell'infanzia sostenendo il ruolo genitoriale.



**Gruppo Lega Umbria**

Trattandosi di principi e finalità l'articolo non comporta oneri in sé. Saranno gli articoli successivi che prevedono gli strumenti di attuazione che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 2** integra l'articolo 297 della l.r. 11/2015 apportando alcune modifiche al testo. L'articolo 297 indica gli strumenti con cui "la Regione per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 296, promuove e tutela la famiglia". In particolare la lettera J) prevede: "l'armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale, per conciliare gli impegni familiari con l'attività lavorativa, anche attraverso lo strumento del telelavoro..." che la proposta integra con le parole: "e del lavoro agile, e promuovendo politiche di welfare aziendale con appositi programmi ed incentivi".

Con il termine welfare aziendale s'intende l'insieme delle iniziative di natura contrattuale o unilaterali da parte del datore di lavoro volte a incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia attraverso una diversa ripartizione della retribuzione, che può consistere sia in benefit rimborsuali sia nella fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due soluzioni. Si tratta quindi dell'erogazione da parte della Regione di contributi/finanziamenti ad aziende che adottano politiche di welfare aziendale che possono essere declinate in svariate modalità: dalla assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, sostegno economico alle famiglie e all'istruzione ecc. La norma comporta oneri aggiuntivi la cui quantificazione è definita nel Piano triennale degli interventi per la famiglia previsto all'articolo 312 quinquies.

**L'articolo 3 inserisce:**

L'articolo 297 bis (Associazionismo familiare) prevede la valorizzazione delle associazioni familiari e del privato sociale che sostengono la famiglia.

L'attività di valorizzazione si concretizza nell'inclusione delle associazioni, che saranno riconosciute dalla Regione Umbria, alla partecipazione delle politiche familiari promosse dalle Istituzioni ad ogni livello ed ambito.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 297 ter prevede da parte della Giunta regionale l'istituzione dell'Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie ove sono iscritti gli organismi di cui all'articolo 297 bis.

La disposizione comporta, per la Giunta regionale, attività amministrative aggiuntive relative all'istituzione e aggiornamento dell'Elenco. Presso la Giunta regionale è il registro delle associazioni di volontariato (di cui alla l.r. 11/2015 art. 371 ) a cui sono già iscritte le associazioni familiari e del privato sociale. Tali attività si ritiene possano essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli uffici regionali e non comportano dunque oneri finanziari aggiuntivi.


**L'articolo 4** sostituisce il comma 1 dell'articolo 298 della l.r. 11/2015 prevedendo il potenziamento dei servizi di mediazione familiare.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale essendo già prevista nel testo unico alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 298.

**L'articolo 5** integra la legge 11/2015 inserendo gli articoli 298 bis, 298 ter e 298 quater.

L'articolo 298 bis (Interventi a sostegno della natalità) prevede aiuti economici a sostegno della natalità e delle spese connesse alla cura e all'accoglienza del nascituro.

In particolare la lett. a) del comma 1, istituisce un assegno prenatale finalizzato a fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei mesi di vita del bambino. La previsione è



**Gruppo Lega Umbria**

da leggere considerando quanto previsto al successiva comma 4, dove si stabilisce che l'entità dei contributi è raddoppiata qualora il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori fino al compimento del sesto anno di età, riconosciuti disabili gravi. Occorre considerare anche la disposizione del comma 2 in cui si esplicita che i contributi sono cumulabili con altri già disposti per i medesimi fini.

La norma comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale che andranno stimati sulla base di rilevazioni e previsioni statistiche e quantificati nel Piano triennale.

Le lett. b) e c) del comma 1 prevedono il potenziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia e il potenziamento delle attività dei consultori familiari.

Il potenziamento e riorganizzazione dei servizi genera oneri finanziari aggiuntivi, la cui quantificazione è demandata alla programmazione triennale.

Il comma 3 prevede che gli enti locali possono integrare con risorse proprie gli interventi finanziari di cui al presente articolo

La disposizione non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il comma 5 prevede disposizioni attuative che la Giunta dovrà adottare – in coerenza con il Piano triennale di cui all'art. 312 quinquies.

Trattandosi di una previsione procedurale la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della regione.

L'articolo 298 ter (Interventi a favore delle famiglie monoparentali e di genitori separati e divorziati) prevede il potenziamento dei servizi consulenza, di assistenza e mediazione familiare (intesi come aiuto e supporto alla genitoriale e alla gestione della conflittualità in fase di separazione) presso i consultori familiari o altre strutture private convenzionate con AUSL.

La disposizione, prevedendo il potenziamento dei consultori familiari, comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale la cui quantificazione viene stabilita dalla programmazione triennale.

L'articolo 298 quater (Tutela della genitorialità) L'articolo prevede l'adeguamento amministrativo (principalmente inerente le comunicazioni relative ai figli minori, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio) degli uffici della Regione, degli enti strumentali, delle Aziende sanitarie locali e degli organismi sottoposti al controllo della Regione con quanto disposto dall'articolo. In particolare prevede che, a tutela della bigenitorialità, tutte le comunicazioni degli enti di cui sopra siano indirizzate, in caso di affidamento condiviso, ad entrambe i genitori.


Si prevede inoltre l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche e con gli enti locali finalizzati a trasmettere le comunicazioni inerenti i figli minori ad entrambe i genitori.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio della Regione trattandosi di un adempimento di carattere amministrativo.

**L'articolo 6** sostituisce il comma 2 dell'art. 299 (Assistenza socio-sanitaria e sanitaria alla famiglia). Si tratta di una modifica che mira a stabilire i servizi che la Regione garantisce attraverso le AUSL, i consultori o altre strutture private convenzionate nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria alla famiglia.

Le azioni previste dall'articolo in questione vengono attuate attraverso gli strumenti della programmazione regionale, come previsto al comma 3.

La modifica introdotta **all'articolo 7** inserisce un'ulteriore casistica delle condizioni di disagio" cioè "a) il concepimento..." di cui tener conto nella definizione delle categorie di vulnerabilità. Si



**Gruppo Lega Umbria**

tratta della definizione di uno status, per cui non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

L'articolo 8 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale perché la norma che viene inserita rafforza - specificando ulteriormente - la disposizione già contenuta nello stesso articolo al comma 1 bis.

**L'articolo 9** sostituisce interamente l'articolo 306 della lr. 11/2015.

L'articolo riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali. I commi dall'1 al 6 definiscono ruolo e funzioni del caregiver familiare.

Trattandosi di disposizioni descrittive non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Il comma 7 prevede contributi economici a sostegno e valorizzazione della figura del caregiver familiare: in particolare la lett. b) prevede un assegno economico.

Questa disposizione comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. Per la quantificazione dell'onere si rinvia a quanto già previsto nel bilancio regionale per azioni in favore del Caregiver familiare (v.anche DGR n. 454 del 21 aprile 2017 e successive "Sperimentazione temporanea di interventi di assistenza indiretta per favorire la permanenza a domicilio di persone con gravissime patologie invalidanti associate a malattia rara) ed al Piano triennale previsto all'articolo 312 quinquies

Il comma 8 prevede l'impegno da parte dei distretti socio-sanitari e dei comuni, nei limiti delle risorse disponibili, a fornire al caregiver familiare una serie di servizi che vanno dall'informazione all'orientamento alla formazione.

Non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di funzioni da effettuare nei limiti delle risorse già disponibili.

Al comma 9 viene previsto che la Giunta regionale adotti una delibera per l'attuazione dell'articolo. La norma è di natura procedimentale e non comporta oneri aggiuntivi.

L'articolo 10 è di natura procedimentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

**L'articolo 11** prevede l'inserimento di nuovi articoli:

312 bis (Sportelli per la famiglia) – La norma prevede che la Regione promuova l'attivazione di Sportelli per la famiglia presso i comuni, singoli o associati.

L'attività di promozione di per sé non comporta oneri finanziari aggiuntivi, in quanto : l'attivazione di sportelli per la famiglia presso i Comuni singoli o associati può essere svolta con le risorse umane e strumentali già a disposizione dei Comuni.


Art. 312 ter (Fattore famiglia)

Si prevede l'istituzione di un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie per accedere ai contributi del presente Capo.

La previsione – di natura amministrativa – non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 312 quater (Agenzia per la famiglia)

Viene previsto presso l'Assessorato competente in materia di servizi sociali l'Agenzia per la famiglia, con funzioni propositive e di monitoraggio del Piano triennale per la famiglia.



**Gruppo Lega Umbria**

La partecipazione dei componenti dell'Agenzia è a titolo gratuito. Le funzioni amministrative di supporto possono essere svolte dall'organizzazione già esistente presso l'Assessorato competente, non comportando quindi ulteriori oneri a carico del bilancio regionale

Art. 312 quinquies (Piano triennale degli interventi per la famiglia)

Nel piano triennale vengono definite le risorse da destinare ai vari interventi previsti dal presente Capo. L'adozione del Piano triennale è prevista a decorrere dalla prossima annualità come stabilito al comma 3 dell'articolo 14 della presente legge.

Gli oneri a carico del bilancio regionale saranno quantificati con successiva legge di bilancio.

Art. 312 sexies (Giornata regionale della famiglia)

Prevede l'istituzione della giornata regionale della famiglia, da celebrarsi il 15 maggio.

La disposizione comporta oneri aggiuntivi che saranno definiti in sede di programmazione.

Gli articoli 12 e 13 sono di coordinamento formale del testo e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 14** (Disposizioni finali e transitorie)

Indica i limiti temporali per l'adozione da parte della Giunta regionale le disposizioni attuative della legge. La norma è di carattere procedurale e non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

**L'articolo 15** inserirà **norma finanziaria** stabilendo che le spese derivanti dalla legge saranno iscritte alla **Missione 02 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"**, Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" sulla base del Programma triennale degli interventi per la famiglia di cui all'articolo dall'articolo 312 quinquies. La copertura finanziaria trova fondamento, come già previsto al comma 3 dell'articolo 408 della Lr. 11/2015 nelle specifiche leggi di settore e con le eventuali risorse statali e/o del POR FSE.



Gruppo Lega Umbria


**Proposta di legge concernente: "Ulteriori integrazioni e modificazioni alla l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)".**

**Art. 1**  
**(Modificazioni all'articolo 296 della l.r. 11/2015)**

1. L'articolo 296 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

**"Art. 296**  
**(Riconoscimento e valorizzazione delle famiglie)**

1. La Regione, nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, dallo Statuto dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, riconosce la famiglia quale unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, per cui deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività.
2. La Regione valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuove e sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli.
3. La Regione promuove la natalità e la lotta all'inverno demografico come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.
4. La Regione, per l'attuazione delle politiche di sostegno alla famiglia, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità nelle relazioni familiari, sviluppa e potenzia le politiche sociali regionali mediante azioni nell'area della protezione sociale, dell'abitare, della salute, della tutela della vita umana dal concepimento alla morte naturale, del lavoro, dell'organizzazione degli spazi di vita, dell'istruzione, della formazione e del credito e di tutti gli ambiti in cui la famiglia deve essere sostenuta.
5. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale dei territori, promuovono il coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore, dell'associazionismo familiare e degli operatori economici, nonché la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze di autorganizzazione.
6. La Regione, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, anche in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di sistema integrato dei servizi sociali, con il presente Titolo si propone di:
  - a) valorizzare le funzioni sociali e educative della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di reciproca accoglienza e mutuo rispetto tra uomo e donna e di solidarietà tra tutti i componenti;
  - b) riconoscere e sostenere le funzioni svolte dalla famiglia, in quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;
  - c) promuovere la formazione di nuovi nuclei familiari e tutelare i componenti;
  - d) riconoscere l'alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale;



**Gruppo Lega Umbria**

- e) rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l'adozione e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti alla separazione o il divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;
- f) tutelare e promuovere la vita umana fin dal concepimento e in tutte le sue fasi offrendo, alle famiglie ed in particolare ai genitori, sostegni sociali, economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all'interruzione di gravidanza, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali;
- g) tutelare il diritto di ogni minore ad una famiglia tramite interventi a sostegno della genitorialità adottiva;
- h) agevolare la famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti umani, psicologici, sociali, relazionali e culturali;
- i) promuovere una cultura dell'infanzia, riconoscendo e sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;
- j) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla solidarietà tra generazioni e alla relazionalità e ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;
- k) promuovere e sostenere la genitorialità, con particolare riferimento alle famiglie numerose, alle famiglie separate, a quelle con persone anziane o disabili e alle altre famiglie con fragilità, privilegiando la protezione e il recupero del nucleo familiare e relegando il collocamento dei figli minori fuori famiglia ai soli casi in cui qualsiasi altra soluzione sia impraticabile e comunque limitandolo al tempo strettamente necessario, anche mediante costante monitoraggio e ricerca di soluzioni alternative;
- l) riconoscere il valore sociale delle reti di famiglie e dell'associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti di buon vicinato, di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità, al fine di integrare i compiti familiari nell'educazione e nella cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;
- m) realizzare, attraverso le alleanze per la famiglia, un territorio regionale amico della famiglia e attuare, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, azioni di promozione della cultura della famiglia, intesa come valore e come possibilità di un welfare generativo e di comunità;
- n) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura, in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;
- o) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica e/o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;
- p) promuovere nel territorio sportelli informativi, gestiti in collaborazione con le associazioni familiari di volontariato e/o di promozione sociale, capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie, in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, con i consultori familiari, valorizzandone i servizi di assistenza a famiglie e futuri genitori;
- q) promuovere e favorire un turismo a misura di famiglia, proponendo modalità, servizi, tariffe e quant'altro possa servire a dimostrare che l'Umbria è una Regione che valorizza e sostiene la famiglia;
- r) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che non lucrative secondo logiche territoriali, per orientare risorse, servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie;



**Gruppo Lega Umbria**

- s) promuovere, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, la formazione e l'aggiornamento di amministratori, operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari e temi correlati;
- t) sviluppare e favorire iniziative di ricerca, di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella Regione, dei servizi erogati dai diversi attori nonché la verifica dell'impatto delle politiche familiari nel territorio.

**Art. 2**  
**(Modificazioni all'articolo 297 della l.r. 11/2015)**


1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 297 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:  
"1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 296, promuove e tutela la famiglia attraverso, in particolare:"
2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 297 della l.r. 11/2015 dopo la parola "supporto" sono inserite le seguenti: "continuativo volto".
3. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 297 della l.r. 11/2015 dopo le parole "del telelavoro" sono inserite le seguenti: "e del lavoro agile, e promuovendo politiche di welfare aziendale con appositi programmi ed incentivi, intendendo per welfare aziendale l'insieme delle iniziative di natura contrattuale o unilaterali da parte del datore di lavoro volte a incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia attraverso una diversa ripartizione della retribuzione, che può consistere sia in benefit rimborsuali sia nella fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due soluzioni.

**Art. 3**  
**(Integrazioni al Capo I, Titolo IV, della l.r. 11/2015)**

1. Dopo l'articolo 297 della l.r. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

**"Art. 297 bis**  
**(Associazione familiare)**

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, riconosce l'associazionismo familiare quale soggetto portatore di risorse e soggetto attivo nella programmazione regionale.
2. La Regione, in particolare, valorizza le associazioni familiari e le organizzazioni del privato sociale che sostengono la famiglia così come riconosciuta dalla Costituzione e:
- a) organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare e promuovono iniziative per la conciliazione fra tempi di cura e lavoro, nonché la solidarietà intergenerazionale
- b) promuovono iniziative di sensibilizzazione informazione e di formazione delle famiglie in merito agli interventi e ai servizi disponibili sul territorio nonché favoriscono attività di formazione e supporto dei genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi e sostengono l'accoglienza della vita nascente;
- c) promuovono attività formative alla vita di coppia, alla conoscenza della fertilità di coppia, alle competenze educative genitoriali per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità anche con riferimento alle famiglie numerose, ovvero sostengono l'unità del nucleo familiare e promuovono il corretto esercizio dell'affido condiviso anche dopo la separazione o il divorzio;
- d) promuovono la cultura dell'accoglienza familiare, dell'auto mutuo aiuto e della solidarietà intergenerazionale e interculturale.



**Gruppo Lega Umbria**

**Art. 297 ter**

(Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale ove sono iscritti gli organismi di cui all'articolo 297 bis che ne facciano richiesta.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di formazione, nonché di iscrizione nello stesso, dell'Elenco di cui al comma 1."

**Art. 4**

**(Modificazioni all'articolo 298 della l.r. 11/2015)**

1. Il comma 1 dell'articolo 298 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:  
"1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Titolo, nel definire gli interventi e i servizi a sostegno della famiglia, provvede allo sviluppo e al potenziamento dei servizi di mediazione familiare quali strumenti di supporto qualificato per coppie in crisi, allo scopo principale di sostenere i genitori nell'individuazione delle decisioni più appropriate, con particolare riguardo agli interessi dei figli minori."
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 298 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:  
"5 bis. La Regione promuove altresì la priorità educativa dei genitori e la loro libertà di scelta in materia di cura ed educazione dei propri figli."

**Art. 5**

**(Integrazioni al Capo II, Titolo IV, della l.r. 11/2015)**

1. Dopo l'articolo 298 della l.r. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

**"Art. 298 bis**

**(Interventi a sostegno della natalità)**

1. La Regione, al fine di sostenere la natalità e le spese connesse alla cura e all'accoglienza del nascituro:
  - a) istituisce un assegno prenatale finalizzato a fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino;
  - b) provvede al potenziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
  - c) provvede al potenziamento delle attività dei consultori familiari e di altre strutture private convenzionate, per il sostegno alle gestanti e alle madri in difficoltà, per la prevenzione dell'aborto volontario e dell'abbandono alla nascita, per l'ascolto ed il sostegno ai genitori durante la gravidanza, al momento della nascita e nella fase del post-partum, e per la tutela psico-fisica delle persone vittime di violenza.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini.
3. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse gli interventi finanziari di cui al presente articolo.
4. L'entità dei contributi previsti è raddoppiata qualora il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori fino al compimento del sesto anno di età, riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
5. La Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dal Piano triennale di cui all'articolo 312 quinquies, con propria deliberazione disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal



**Gruppo Lega Umbria**

presente articolo e, con norme regolamentari, stabilisce i soggetti che possono richiedere l'assegno prenatale di cui al comma 1, lettera a), i requisiti necessari ai fini dell'ammissione al relativo contributo, nonché la commisurazione dello stesso.

**Art. 298 ter**

(Interventi a favore delle famiglie monoparentali e di genitori separati e divorziati)

1. La Regione potenzia, ove necessario:

- a) il servizio di supporto alla coniugalità e di prevenzione delle crisi familiari mediante il rafforzamento dei servizi di consulenza e di conciliazione;
- b) le funzioni di assistenza, consulenza e mediazione familiare, intese come aiuto e supporto alla genitorialità e alla gestione della conflittualità in fase separativa, anche in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nonché lo sviluppo dei Gruppi di parola e degli altri servizi dedicati ai minori coinvolti nella crisi familiare, presso i consultori familiari o altre strutture private convenzionate operanti nell'ambito territoriale di ciascuna azienda unità sanitaria locale, al fine di realizzare un sistema articolato di assistenza omogeneo su tutto il territorio regionale.

**Art. 298 quater**

(Tutela dell'affido condiviso)

1. Al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge n. 54 del 2006, gli uffici della Regione, degli enti strumentali della medesima, delle aziende sanitarie regionali e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, adeguano i loro procedimenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Su istanza di almeno uno dei genitori, tutte le comunicazioni degli enti e organismi di cui al comma 1 relative al minore sono indirizzate ad entrambi i genitori nel rispetto e in coerenza con le eventuali modalità indicate nel provvedimento di affidamento condiviso, di cui alla legge n. 54 del 2006 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l'istanza allega alla stessa il provvedimento di affidamento e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso.

3. La Regione promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i propri figli mediante:

- a) l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire ad entrambi i genitori tutte le informazioni sull'andamento e sui risultati scolastici;
- b) l'attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere ad entrambi i genitori tutte le informazioni riguardanti i figli minori.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.".


**Art. 6**

**(Modificazioni all'articolo 299)**

1. Il comma 2 dell'articolo 299 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, mediante le aziende unità sanitarie locali, i consultori familiari e altre strutture private convenzionate, garantisce:

- a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;



**Gruppo Lega Umbria**

- b) l'assistenza alla gestante, garantendole i necessari accertamenti medici e informandola sui diritti a lei spettanti come lavoratrice madre, e sui servizi offerti dalle aziende unità sanitarie locali, dai consultori familiari e da altre strutture private convenzionate;
- c) la tutela della salute della donna e del concepito;
- d) l'informazione relativa a:
  - 1. questioni concernenti la fertilità, l'infertilità e la sterilità di coppia;
  - 2. la possibilità che ogni donna ha, se adeguatamente informata, di avere una conoscenza diretta della propria fertilità attraverso la sua regolazione mediante metodi naturali;
  - 3. le tecniche di riproduzione medicalmente assistita;
- e) l'informazione relativa a questioni concernenti l'adozione o l'affidamento familiare, nonché l'attività di orientamento, di sostegno psicologico e pratico nelle procedure necessarie ad ottenere l'adozione o l'affidamento familiare;
- f) l'informazione completa a favore della maternità e paternità responsabile."

**Art. 7**

**(Modificazioni all'articolo 300 della l.r. 11/2015)**

1. Al comma 1 dell'articolo 300 della l.r. 11/2015 le parole "tra i quali l'elevato numero dei figli" sono sostituite dalle seguenti: "anche in relazione al numero dei componenti".
2. Alla lettera a) del comma 4 della l.r. 11/2015 prima della parola "nascita" sono inserite le seguenti: "concepimento o".
3. Alla lettera d) del comma 4 della l.r. 11/2015 la parola "scomposizione" è sostituita dalle parole: "modificazioni della composizione".

**Art. 8**

**(Integrazioni all'articolo 302 della l.r. 11/2015)**

1. Al comma 1 bis dell'articolo 302 della l.r. 11/2015 dopo la parola "separato" sono inserite le seguenti: ", anche permettendo la partecipazione alla composizione delle graduatorie a chi è proprietario dell'alloggio in uso al coniuge separato".

**Art. 9**

**(Modificazioni all'articolo 306 della l.r. 11/2015)**

1. L'articolo 306 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

**"Art. 306**

**(Riconoscimento del lavoro di cura familiare e caregiver familiare)**

1. La Regione riconosce e valorizza il lavoro di cura familiare non retribuito derivante da responsabilità familiari, per l'educazione dei figli o per la cura ed il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza.
2. La Regione, in particolare, riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
3. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura, nell'ambito del programma assistenziale personalizzato di cui alla l.r. 9/2008, di seguito PAP, di una persona cara in condizioni di non autosufficienza, come definita dalla medesima l.r. 9/2008, o che comunque necessita di un ausilio di lunga durata e non è in grado di prendersi cura di sé.



**Gruppo Lega Umbria**

4. L'aiuto del caregiver familiare, in base alla situazione di bisogno della persona cara assistita, può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver familiare assiste e cura la persona ed il suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si integra con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura.

5. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver familiare, previo consenso della persona cara assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAP e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel PAP stesso.

6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7 della l.r. 9/2008, il PAP esplicita altresì il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà od urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo.

7. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili:

a) prevede azioni a supporto del caregiver familiare, anche attraverso il sostegno alle aziende unità sanitarie locali e ai Comuni per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 8;

b) promuove forme di sostegno, anche economico, per l'adattamento domestico e il supporto delle persone assistite dai caregiver familiari soprattutto per le situazioni di maggiore disagio;

c) può favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAP per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;

d) promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;

e) cura, in accordo con i Comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi.

8. I distretti socio-sanitari delle Aziende unità sanitarie locali e i comuni competenti per territorio, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al caregiver familiare:

a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;

b) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;

c) il supporto utile ad evitare l'isolamento ed il rischio di burnout, inteso come esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano attività di cura, nei casi più complessi anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari;

d) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinizione del PAP stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;

e) il sollievo di emergenza e di tipo programmato;

f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

9. La Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale di cui all'articolo 312 quinquies e della programmazione socio-sanitaria, con propria deliberazione disciplina l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e, con norme regolamentari, stabilisce i soggetti che possono richiedere il sostegno economico di cui al comma 7, lettera b), i requisiti necessari ai fini dell'ammissione al sostegno medesimo nonché la commisurazione dello stesso."



**Gruppo Lega Umbria**

**Art. 10**  
**(Modificazioni all'articolo 312 della l.r. 11/2015)**

1. Il comma 2 dell'articolo 312 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale stabilisce, con norme regolamentari, i soggetti che possono richiedere il contributo mensile di cui al comma 1, i requisiti necessari ai fini dell'ammissione al contributo medesimo nonché la commisurazione dello stesso, tenendo conto anche, in particolare, della durata e delle condizioni stabilite nel contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza familiare domiciliare."

2. Al comma 3 dell'articolo 312 della l.r. 11/2015 le parole "di cui alla lettera a) del comma 2" sono sostituite con le parole: "che possono richiedere il contributo mensile di cui al comma 1".

**Art. 11**  
**(Integrazioni al Capo II, Titolo IV, della l.r. 11/2015)**

1. Dopo l'articolo 312 della l.r. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

**"Art. 312 bis**  
**(Sportelli per la famiglia)**

1. La Regione promuove presso i comuni, singoli o associati, l'attivazione degli sportelli per la famiglia, che assicurano attività di supporto per agevolare la conoscenza di tutta la normativa vigente in materia di politiche familiari, nonché l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari e la diffusione della cultura della famiglia attraverso attività ed eventi a misura di famiglia.

2. I Comuni collaborano con la Giunta regionale per l'individuazione di forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia e i servizi regionali, comunali, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri enti pubblici che svolgono attività d'interesse per i nuclei familiari, al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina l'attuazione di quanto previsto al comma 1 e stabilisce le forme di coordinamento di cui al comma 2.


**Art. 312 ter**  
**(Fattore famiglia)**

1. E' istituito il fattore famiglia dell'Umbria quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono di accedere agli interventi per la famiglia previsti nel presente Capo.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per fattore famiglia un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo dello stesso D.P.C.M. 159/2013, garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine di individuare le modalità di accesso alle prestazioni.

3. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del fattore famiglia, anche tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affidamento, e attenendosi comunque ai seguenti elementi:

a) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013 e condizioni come la presenza di un mutuo dell'abitazione principale;



**Gruppo Lega Umbria**

- b) presenza nel nucleo familiare di persone in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al D.P.C.M. 159/2013;
- c) presenza di un disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, riconosciuto e certificato dal servizio sanitario regionale;
- d) composizione del nucleo familiare, con particolare riferimento all'età dei figli e alla presenza di figli minori, nonché allo stato di famiglia monogenitoriale;
- e) introduzione del criterio preferenziale collegato all'anzianità di residenza nella regione.

**Art. 312 quater**  
(Agenzia per la famiglia)

1. Presso l'Assessorato competente in materia di servizi sociali è istituita l'Agenzia per la famiglia, con funzioni propositive, di coordinamento e di monitoraggio per la verifica e la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti nel Piano triennale di cui all'articolo 312 quinquies. Fanno parte dell'Agenzia:

- a) l'assessore competente che la presiede, o un suo delegato;
- b) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato;
- c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
- d) due direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende unità sanitarie locali;
- e) quattro rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale di cui all'articolo 297 bis.

2. I componenti dell'Agenzia sono nominati dalla Giunta regionale, durano in carica tre anni, possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi e svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di funzionamento dell'Agenzia per la famiglia e i criteri di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettera e).

**Art. 312 quinquies**  
(Piano triennale degli interventi per la famiglia)

1. Il Piano triennale degli interventi per la famiglia definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con le previsioni e gli obiettivi di cui all'articolo 296.

2. Nel Piano, in particolare, sono indicati:

- a) gli obiettivi generali e programmatici da perseguire, nonché l'analisi dei fabbisogni nel territorio regionale;
- b) le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;
- c) le strutture regionali coinvolte;
- d) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.

3. La Giunta regionale, acquisite e valutate le osservazioni e le proposte dell'Agenzia per la famiglia di cui all'articolo 312 quater, adotta il Piano di cui al comma 1 e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

**Art. 312 sexies**  
(Giornata regionale della famiglia)

1. E' istituita la giornata regionale della famiglia, da celebrarsi il 15 maggio di ogni anno in corrispondenza con la giornata internazionale della famiglia, quale momento di sensibilizzazione e confronto sull'importanza del ruolo della famiglia nella collettività.

2. In occasione della giornata della famiglia la Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di cui all'articolo 297 bis ed altri soggetti pubblici e privati, organizza



**Gruppo Lega Umbria**

convegni, campagne di informazione, studi, dibattiti ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere nella società umbra la cultura della famiglia.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti da coinvolgere per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.”.

**Art. 12**  
**(Modificazioni alla l.r. 11/2015)**

1. Alla denominazione del Capo I, del Titolo VII, della l.r. 11/2015, le parole "associazionismo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "tempi della città".

**Art. 13**  
**(Abrogazione)**

1. L'articolo 341 della l.r. 11/2015 è abrogato.

**Art. 14**  
**(Disposizioni finali e transitorie)**

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con propria deliberazione:

- a) disciplina i criteri e le modalità di formazione, nonché di iscrizione nello stesso, dell'Elenco di cui all'articolo 297 ter, comma 2, della l.r. 11/2015, come inserito dalla presente legge;
- b) disciplina i criteri e le modalità attuative degli interventi a sostegno della natalità di cui all'articolo 298 bis, comma 5, della l.r. 11/2015, come inserito dalla presente legge;
- c) disciplina l'attuazione di quanto previsto all'articolo 298 quater, comma 4, della l.r. 11/2015, come inserito dalla presente legge, in ordine alla tutela della bigenitorialità;
- d) disciplina l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 306, comma 9, della l.r. 11/2015, come sostituito dalla presente legge, in ordine al riconoscimento del lavoro di cura familiare e caregiver familiare;
- e) disciplina l'attuazione di quanto previsto all'articolo 312 bis, comma 3, della l.r. 11/2015, come inserito dalla presente legge, in ordine agli Sportelli per la famiglia;
- f) disciplina le modalità di funzionamento e provvede alla nomina dei componenti dell'Agenzia per la famiglia di cui all'articolo 312 quater, comma 3, della l.r. 11/2015, come inserito dalla presente legge;
- g) definisce le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti da coinvolgere per la celebrazione della Giornata regionale della famiglia di cui all'articolo 312 sexies, comma 3, della l.r. 11/2015, come inserito dalla presente legge.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 la Giunta regionale con norme regolamentari:

- a) stabilisce i soggetti che possono richiedere l'assegno prenatale, i requisiti necessari ai fini dell'ammissione al relativo contributo, nonché la commisurazione dello stesso, di cui all'articolo 298 bis, comma 5, della l.r. 11/2015, come inserito dalla presente legge;
- b) stabilisce i soggetti che possono richiedere il sostegno economico, i requisiti necessari ai fini dell'ammissione al sostegno medesimo, nonché la commisurazione dello stesso, di cui all'articolo 306, comma 9, della l.r. 11/2015, come modificato dalla presente legge;
- c) stabilisce i soggetti che possono richiedere il contributo mensile, i requisiti necessari ai fini dell'ammissione al contributo medesimo, nonché la commisurazione dello stesso, di cui all'articolo 312, comma 2, della l.r. 11/2015, come modificato dalla presente legge;
- d) individua criteri e modalità per l'attuazione del fattore famiglia di cui all'articolo 312 ter, comma 3, della l.r. 11/2015, come inserito dalla presente legge.





Consigliere Regionale  
Gruppo Lega Umbria


3. Per l'anno successivo rispetto all'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, per l'approvazione, il primo Piano triennale degli interventi per la famiglia.


Paola Fioroni


  
PASTORELLI STEFANO

  
FRANCESCA REPUCCI

  
DANIELE CARISSIMI

  
EUGENIO RONDANI

  
FRANCESCO MARDIS

  
DANIELE NICCHI

